# **COMUNE DI SADALI**

## **UFFICIO DEL REVISORE**

## Verbale del 05/07/2019

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio

#### II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2019;

Richiamato la delibera consiliare n. 13 del 26/06/2018 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato per il periodo 2019-2021;

Richiamata la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamate le variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, dalla N. 1 alla N. 8 (che verrà sottoposta al Consiglio Comunale nella stessa seduta prevista per la delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio);

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

#### **ESPRIME**

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sini Iì, 05/07/2019

IL REVISORE
Dott. Mauro Serra

# ALLEGATO AL VERBALE DEL 05/07/2019 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI SADALI

## L'organo di revisione

## Premesso che:

- a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
  - 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

 in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";

per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con
le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione.

## Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio non rendendosi necessarie ulteriori variazioni compensative del bilancio 2018-2020;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 556 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato alla situazione contabile accertata in sede di assestamento:
- 6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

## Esprime

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

## Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con i vincoli imposti dal pareggio di bilancio;
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

Sini, 05/07/2019

IL REVISORE Dott/ Mauro Serra